

XVIII legislatura

A.S. 1800:

"Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"

Maggio 2020
n. 149



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1800: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"». NL149, maggio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT</i>).....	1
--	---

Articolo 1

(Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT)

Il comma 1 autorizza, in considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall'ISTAT, in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalità individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegata al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 2 dispone che per l'esclusivo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute.

Il comma 3 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1 l'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, individua, tramite i propri registri statistici "individui, unità economiche, luoghi e tematico del lavoro", uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che l'ISTAT trasmetta, con modalità sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni.

Il comma 5 stabilisce che, acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1, e fornendo, in maniera sintetica, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e consultabili sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT.

Il comma 6 dispone che i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo siano analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all'interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1. I campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca

biologica dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "L. Spallanzani", istituita con la delibera n. 320 del 20 luglio 2009, nel rispetto delle Linee Guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche, prodotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 aprile 2006. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le predette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca condotti sui campioni e sui dati presenti nella banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. I campioni sono conservati per le finalità di cui al presente comma presso la predetta banca biologica per un periodo non superiore a cinque anni.

Il comma 7 consente che i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, privi di identificativi diretti, siano comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013 (si tratta degli enti e degli uffici del Sistema statistico nazionale - SISTAN), nonché agli ulteriori soggetti individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. L'Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica.

Il comma 8 prevede che i soggetti di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'indagine, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/769, della Croce Rossa Italiana, delle regioni, delle province autonome e dei laboratori di cui al comma 6, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

Il comma 9 consente che, ai fini dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, siano acquisiti dati personali relativi ai soggetti rientranti nel campione presenti nel nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute secondo le modalità di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, nonché quelli presenti nell'anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, nel rispetto delle medesime garanzie.

Il comma 10 stabilisce che i dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo; per il perseguimento delle finalità statistiche e di ricerca scientifica il Ministero della salute e l'ISTAT cancellano i dati trascorsi quaranta anni dalla raccolta.

Il comma 11 stabilisce che i dati personali raccolti ai sensi del presente articolo vengono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal presente articolo e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti.

Il comma 12 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalità di cui al presente articolo, acquisti i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al

comma 6, ai sensi dell'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1.

Il comma 13, in ragione dell'urgenza e fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, autorizza i soggetti deputati a provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 (contratti sotto soglia) e 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 14 autorizza l'ISTAT, per le finalità di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 15 autorizza, per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Autorizza inoltre:

- per l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana ai sensi del presente articolo, la spesa di euro 1.700.000;
- per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, la spesa di euro 700.000;
- per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche la spesa di euro 1.500.000.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La RT afferma che la realizzazione di un'indagine di sieroprevalenza della popolazione, inerente l'infezione da virus SARS-COV2, su un campione casuale di popolazione, individuato da ISTAT e stratificato per età, genere, area di residenza e settore di attività economica, di numerosità pari a 150.000 persone, richiede un investimento infrastrutturale, tramite la predisposizione di una piattaforma informatica che supporti l'intero processo d'indagine: dal caricamento dei nominativi campionati, l'associazione con il recapito telefonico mobile, la raccolta dell'adesione e delle informazioni personali utili all'indagine, la registrazione dell'appuntamento per il prelievo, le informazioni sull'effettuazione del prelievo, le informazioni sull'esito dell'analisi di laboratori, nonché prevedere funzioni di export dei dati per ISTAT per condurre l'analisi ed elaborazioni previste.

Spetterà alla piattaforma anche la funzione di assicurare adeguati strumenti di monitoraggio sull'andamento dell'indagine.

La piattaforma in questione sarà sviluppata mediante un importante accrescimento dell'Asset informatico a disposizione del Ministero della salute, di cui ci si potrà avvalere anche per eventuali ulteriori indagini del tipo di quella che sarà inizialmente condotta su un campione di 150.000 persone.

Sarà, quindi, implementata strutturalmente l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo – lotto 2 – di cui all'«*Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale*», stipulato dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero medesimo – ID SIGEF 1974, e prevederà utenze nominative e profilate per le diverse funzioni a cui gli utenti coinvolti nell'esecuzione dell'indagine (*call center*, unità di prelievo, laboratori, coordinatori regionali e nazionali) possono accedere.

Pertanto, si prevede di:

- 1) effettuare un investimento, per implementare l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute;
- 2) istituire una piattaforma dedicata a gestire le diverse fasi dell'indagine di sieroprevalenza che preveda le seguenti macro funzioni:
 - Caricamento massivo del campione trasmesso da ISTAT
 - Arricchimento del campione con numeri di telefono mobili
 - Assegnazione dei campioni ai centri di coordinamento regionali
 - Compilazione del questionario e aggiornamento dei dati del campione
 - Gestione dei dati dell'appuntamento
 - Inserimento dei dati del prelievo
 - Inserimento dei risultati dell'analisi
 - Trasmissione degli esiti all'ISTAT
 - Dashboard di monitoraggio dell'avanzamento della rilevazione
- 3) implementare le politiche di autenticazione e autorizzazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'indagine che sono stimati in circa 1.500;
- 4) assicurare adeguata assistenza agli utenti.

Le attività di cui ai precedenti punti da 1 a 4 comportano spese in conto capitale; si riportano di seguito gli oneri finanziari stimati, alla cui copertura si provvede mediante il fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Attività	Servizio	Quantità	Tipologia	Costo Unitario	Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche	Supporto tecnico Specialistico	20	Tariffa mix	€ 275,50	€ 5.510,00	€ 6.722,20
Attività di supporto ai testi di interoperabilità con gli enti esterni	Supporto tecnico Specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65
Realizzazione di una applicazione web per la gestione della raccolta dati finalizzata allo studio di sieroprevalenza.	Sviluppo SW	450	FP	€ 150,82	€ 67.869,00	€ 82.800,18
Realizzazione Datamart per interrogazione dati aggregati	Sviluppo SW	100	FP	€ 150,82	€ 15.082,00	€ 18.400,04
Attività di conduzione applicativa (1 anno)	Conduzione Applicativa	60	Tariffa mix	€ 233,50	€ 14.010,00	€ 17.092,20
Attività di Manutenzione correttiva	Manutenzione Correttiva	0	Canone	€ 150,82	€ 0,00	€ 0,00
Licenze IBM e Microfocus per utenze NSIS		1500		€48,93	€ 73.395,00	€89.541,9
TOTALE					€ 179.998,50	€ 219.598,17

Per quanto concerne l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana (CRI), cui è demandato il primo contatto con l'unità statistica, la RT rappresenta che, a tal fine, viene organizzato un servizio di *call center* con personale adeguatamente formato, che ha il compito di contattare i soggetti individuati per l'adesione allo studio e per la somministrazione di un questionario, nonché per prendere il relativo appuntamento per il prelievo.

Alcune regioni, per l'effettuazione dei prelievi si avvarranno interamente della CRI, mentre altre si avvarranno del supporto della CRI per i prelievi domiciliari, in caso di campionamento di soggetti anziani, fragili o non autosufficienti. Le altre regioni provvederanno ad effettuare i prelievi in maniera autonoma.

La CRI si occuperà anche del trasporto e della distribuzione delle provette ai laboratori. Dovrà essere predisposta e resa disponibile, a tal fine, una procedura di raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole.

La CRI si occuperà, altresì, della raccolta e del trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla cd. banca biologica nazionale.

Il supporto logistico organizzativo della CRI è valorizzato nella tabella che segue.

Raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole	€ 150.000
Servizio con camper o presso sede CRI o ASL	€ 625.000
Servizio con auto che si reca a domicilio	€ 375.000
Attività di chiamata – identificazione, somministrazione questionario, appuntamento – raccolta e trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla banca biologica centrale dei campioni	€ 280.000
VARIE – sanificazione, DPI, carburante, mezzi, operatori tecnici di supporto	€ 270.000
TOTALE	€ 1.700.000

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Per gli eventuali ulteriori costi per le attività dei punti di prelievo e per il refertaggio a cura dei laboratori di analisi, le spese saranno coperte dalle regioni e dalle province autonome con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al termine della fase di prelievo, i campioni residui aliquotati saranno conservati centralmente presso una banca biologica nazionale per un periodo di cinque anni, per un eventuale riuso in chiave prospettica.

A tal fine, si autorizza la spesa complessiva di 200.000 euro per l'acquisto di 8 congelatori di ultima generazione (basso consumo, basso dispendio termico, bassa rumorosità, *Back up* in emergenza con azoto liquido) – 80 °C completi di arredo interno con capienza non inferiore a 65.000 aliquote per congelatore da alloggiare, previ adeguamenti strutturali all'interno o in edificio vicino ad una banca biologica preesistente, inclusi sistemi di allarme e telemonitoraggio. Il costo dell'adeguamento strutturale è stimato in 250.000 euro, inclusi i sistemi di monitoraggio e di allarme remoto.

Il costo di conservazione dei campioni aggiuntivo al costo dei frigoriferi 0.1 euro anno per aliquota (45.000 euro anno per 5 anni), è pari a 225.000 euro, per la manutenzione e i costi di energia e *back up* in emergenza con azoto liquido.

Il costo del materiale per la preparazione aliquote e stoccaggio (plastiche, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.) è stimato in 25.000 euro.

L'individuazione del sito e il compito di acquistare i materiali indicati è affidato al Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con il disposto dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, e tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche, definite dal Comitato Tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020.

Conservazione dei campioni 0,1 euro per aliquota per anno	€ 225.000
Materiale per stoccaggio (plastiche, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.)	€ 25.000
8 congelatori di ultima generazione	€ 200.000
Costi di ristrutturazione per alloggiamento del materiale e servizio di tele monitoraggio	€ 250.000
TOTALE	€ 700.000

Per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, si stima un costo unitario di 10 euro. Considerando che le analisi andranno effettuate su un campione di 150.000 individui, l'onere complessivo da sostenere è valutato pari a 1.500.000 euro.

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Infine, per ciascuno dei contratti di lavoro autonomo che ISTAT è autorizzato a stipulare, in numero massimo di 10, per la durata di 6 mesi, con decorrenza presunta dal mese di maggio 2020, si stima un onere annuo da determinarsi in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari nonché della qualificazione professionale richiesta, pari ad un massimo di euro 77.000. Tale somma include ritenute fiscali e previdenziali ed è da considerarsi al netto di Iva, se dovuta. L'onere complessivo è stimato in euro 385.000 per l'anno 2020. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, per quanto riguarda gli oneri per la piattaforma digitale da realizzare presso il Ministero della salute, si osserva che le finalità che si intende perseguire con tale strumento, riportate dalla RT, sembrano esaustive rispetto alle esigenze del progetto in questione. Per quanto riguarda le relative voci di costo, riportate nella prima tabella della RT, si prende atto delle indicazioni fornite, non disponendo di elementi di valutazione circa le modalità di costruzione dell'applicativo che potrebbero suggerire la necessità di ulteriori funzionalità, anche se si evidenzia il loro carattere al tempo stesso generico e laconico. Infine, in assenza di indicazioni più dettagliate, si prende atto degli oneri indicati dalla RT per ogni voce di spesa, comunque in linea di massima condivisibili, perlomeno come ordine di grandezza.

Per quanto attiene agli oneri inerenti al supporto logistico fornito dalla CRI, dettagliati nella seconda tabella della RT, non si dispone di sufficienti elementi di valutazione per confermarne la congruità complessiva, anche se appaiono in linea di massima ragionevoli e sono comunque configurati in termini di limite massimo di spesa. Si osserva tuttavia che non sembrano essere stati oggetto di specifica

valutazione gli oneri a carico della CRI per il trasporto e la distribuzione delle provette ai laboratori.

Si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito agli oneri per la dotazione infrastrutturale della banca dati biologica, anche se andrebbe confermato, in merito al costo di conservazione dei campioni (aggiuntivo rispetto al costo dei frigoriferi), pari a 0.1 euro annui (10 centesimi) per aliquota (45.000 euro annui per 5 anni) e quindi stimato in complessivi 225.000 euro, che ogni campione sarà ripartito in 3 sotto-campioni ($150.000 \times 3 = 450.000 \times 0,1 = 45.000$).

Inoltre, appare chiaro che l'onere appena citato ha una proiezione quinquennale, come del resto riconosciuto dalla stessa RT, mentre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 non contiene indicazioni relative alla distribuzione temporale degli oneri stessi, limitandosi ad indicare lo stanziamento complessivo per la banca dati biologica in 700.000 euro. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di inserire nella norma l'importo annuo che si prevede di sostenere, anziché la somma complessiva.

Considerato poi che la copertura dell'onere è a valere delle risorse assegnate al Commissario per l'emergenza, attualmente dichiarata fino al 31 luglio 2020¹, andrebbe valutata la compatibilità degli oneri quinquennali connessi alla conservazione dei campioni presso la banca biologica. La circostanza farebbe ipotizzare una gestione delle risorse che sopravviva all'emergenza, tramite contabilità speciale intestata al commissario (ai sensi del comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020).

In linea generale, una puntuale definizione dell'arco temporale di validità delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 15 sarebbe comunque auspicabile.

In relazione alla previsione di cui al comma 6 inerente alla comunicazione dei risultati delle analisi agli interessati e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, ai soggetti di cui al comma 1, andrebbe da un lato chiarito a chi competa tale adempimento fra i laboratori che effettuano le analisi e le regioni e province autonome e, dall'altro, se gli oneri relativi a tale operazione siano stati computati nel novero di quelli riportati nella RT.

Analoga osservazione sulla valutazione degli oneri viene formulata in relazione alla prevista comunicazione dei medesimi dati di cui al successivo comma 7.

Non vi sono osservazioni da formulare in ordine alla quantificazione relativa ai 10 contratti di lavoro che l'ISTAT stipulerà ai sensi del comma 14, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e considerando che appare congruo l'impatto sulla competenza economica e la cassa, scomputando dall'onere complessivo gli effetti riflessi automatici in termini di gettito IRPEF e contribuzione previdenziale.

Nulla da osservare in rapporto ai costi di acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, pari a complessivi 1,5 milioni di euro, che sembrano congrui.

¹ Cfr. Consiglio dei Ministri, Delibera 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2020, n. 26.

Si osserva, invece, che non vengono fornite informazioni circa gli oneri per il personale addetto al prelievo presso i punti dedicati, nonché all'analisi e al referto dei campioni di sangue presso i laboratori, che non vengono appunto quantificati e che, proprio in quanto rappresentati da trattamenti retributivi, potrebbero costituire una rilevante voce di spesa, che sembra posta a carico delle risorse proprie delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica secondo la RT.

Per quanto attiene ai profili di copertura, andrebbe confermata la necessaria disponibilità di risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (le somme complessivamente attinte da questa linea di finanziamento dal presente decreto sono pari a 3,9 milioni di euro), nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi già avviati o programmati da parte del Commissario stesso.

In rapporto alla (parziale) copertura degli oneri per i prelievi sierologici a carico delle regioni, ribadito che non vengono forniti elementi quantitativi che consentano di avere contezza dell'impegno finanziario richiesto alle regioni stesse, anche alla luce del fatto che la RT non precisa quali regioni e per quale corrispondente numero di prelievi provvederanno ad effettuare i prelievi in maniera autonoma. Comunque si tratta di un'attività evidentemente onerosa per le regioni che non si avvarranno interamente della Croce rossa italiana su cui andrebbe fornita una corrispondente quantificazione, accompagnata da indicazioni circa le risorse disponibili o rimodulabili per farvi fronte.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri per i 10 contratti di lavoro autonomo di cui al comma 14, si osserva che essi sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT, con una forma di copertura non consentita dalla vigente legislazione contabile. Inoltre, la RT non fornisce alcun ragguaglio circa la capacità del bilancio dell'ente di sostenere tale onere aggiuntivo².

In relazione alla copertura dell'onere di tale ultimo intervento in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 199.000 euro per il 2020 a carico del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, si evidenzia che da un'interrogazione al Datamart della RGS alla data del 12 maggio il predetto Fondo (capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF) presenta ampiamente le occorrenti disponibilità (risorse residue pari infatti a circa 63,7 milioni di euro).

Nulla da osservare, infine, in rapporto alla copertura a valere sul fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, che presenta anch'esso le occorrenti disponibilità per la spesa di 220.000 euro autorizzata per la realizzazione della piattaforma tecnologica.

² A tale proposito, una rapida lettura del bilancio di previsione dell'ISTAT per il 2020 non sembra consentire il sostenimento di oneri pari a 385.000 euro come previsto dal decreto in esame, considerato che l'avanzo libero non utilizzato ammonterebbe a circa 97.000 euro. Cfr. [relazione al bilancio di previsione 2020](#), pagina 12, tabella 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2020

[Nota di lettura n. 139](#)

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (**Atto del Governo n. 165**)

"

[Nota di lettura n. 140](#)

Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (**Atto del Governo 164**)

"

[Nota di lettura n. 141](#)

A.S. 1721: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

Mag 2020

[Nota di lettura n. 142](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (**Atto del Governo n. 162**)

"

[Nota di lettura n. 147](#)

A.S. 1786: "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19"

"

[Nota breve n. 15](#)

Le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 143](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**Atto del Governo n. 167**)

"

[Nota di lettura n. 144](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**Atto del Governo n. 169**)

"

[Nota di lettura n. 145](#)

Veicoli fuori uso (**Atto del Governo n. 166**)

"

[Nota di lettura n. 146](#)

Discariche di rifiuti (**Atto del Governo n. 168**)

"

[Nota di lettura n. 148](#)

A.S. 1799: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>